



VITTIME DEL DOVERE E SOGGETTI EQUIPARATI: QUANDO È POSSIBILE OTTENERE IL RICONOSCIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE.

La disciplina delle vittime del dovere costituisce una materia particolarmente complessa del diritto militare e del pubblico impiego in divisa, nella quale si intrecciano profili sanitari, amministrativi, previdenziali ed assistenziali.

Il principale riferimento normativo è rappresentato dall'art. 1, commi 563 e 564, della Legge n. 266/2005, che distingue tra vittime del dovere in senso stretto e soggetti equiparati.

Sono considerate vittime del dovere, ai sensi del comma 563, coloro che abbiano riportato infermità permanenti o siano deceduti nello svolgimento di specifiche attività individuate dalla legge.

Si tratta di ipotesi tassative, tra le quali rientrano, ad esempio:

- attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- servizi di ordine pubblico;
- vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- operazioni di soccorso;
- attività di tutela della pubblica incolumità;
- azioni svolte in contesti di particolare esposizione a rischio.

Accanto a tali ipotesi, il comma 564 ha introdotto la categoria dei soggetti equiparati alle vittime del dovere.

In questo caso non è necessario che l'evento si verifichi nelle specifiche situazioni tassativamente indicate dal comma 563, ma è richiesto che l'infermità o il decesso siano conseguenza di particolari condizioni ambientali od operative eccedenti l'ordinarietà del servizio.

Proprio il tema delle "particolari condizioni ambientali ed operative" ha dato origine, negli anni, ad un ampio contenzioso, soprattutto in relazione all'individuazione concreta dei presupposti richiesti dalla normativa.

Non sempre, infatti, il militare o appartenente alle Forze di Polizia che abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può automaticamente essere qualificato anche come vittima del dovere.

Il riconoscimento della causa di servizio costituisce certamente un elemento importante, ma per il riconoscimento dello status di vittima del dovere è necessario che ricorrano anche gli ulteriori presupposti previsti dalla legge.

Al contrario, chi viene riconosciuto vittima del dovere presenta necessariamente un'infermità dipendente da causa di servizio, poiché il rapporto causale con l'attività istituzionale rappresenta un requisito imprescindibile della disciplina.

La normativa prevede diverse provvidenze economiche, previdenziali ed assistenziali, tra cui la speciale elargizione, l'assegno vitalizio, lo speciale assegno vitalizio, benefici fiscali ed ulteriori misure previste dal D.P.R. n. 243/2006.

Tuttavia, il processo di equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo non può ancora dirsi pienamente completato.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione ha evidenziato come l'estensione dei benefici alle vittime del dovere sia avvenuta nel tempo in maniera progressiva e non sempre uniforme.



Un esempio significativo è rappresentato dall'estensione dell'esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici, riconosciuta alle vittime del dovere soltanto nel 2017, a conferma di una normativa ancora in continua evoluzione.

Uno degli aspetti più delicati riguarda inoltre la corretta determinazione dell'invalidità complessiva (I.C.), elemento centrale ai fini dell'accesso ad alcune delle principali provvidenze previste dalla legge.

La percentuale di invalidità complessiva assume infatti rilievo decisivo per il riconoscimento di benefici quali assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, essendo previste specifiche soglie percentuali di accesso.

Per tale ragione, la corretta valutazione medico-legale della posizione assume un'importanza fondamentale, poiché un'errata quantificazione dell'invalidità può incidere concretamente sui diritti riconosciuti all'interessato ed ai suoi familiari.

Si tratta di una materia caratterizzata da continui sviluppi normativi e giurisprudenziali, nella quale il procedimento amministrativo, la documentazione sanitaria e l'impostazione della pratica rivestono un ruolo particolarmente delicato sin dalle prime fasi.

Proprio per questo motivo, in presenza di infermità riportate durante il servizio, di riconoscimenti di causa di servizio o di situazioni potenzialmente riconducibili alla normativa sulle vittime del dovere, può risultare opportuno effettuare una preventiva valutazione specialistica della propria posizione con uno studio legale che operi specificamente nel settore del diritto militare.